



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2640 del 2021, proposto da

-OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sui minori -OMISSIS-, -OMISSIS- in qualità di esercente la potestà sul minore -OMISSIS-, , rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Gaetani, Samanta Forasassi, Sara Forasassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti*

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*e con l'intervento di*

*ad adiuvandum:*

[REDACTED]

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli avvocati

Alessandro Gaetani, Samanta Forasassi, Sara Forasassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

[REDACTED] rappresentati e difesi dagli avvocati Serenella Zurlo, Annamaria Romeo, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

del DPCM del 02.03.2021 e di ogni altro atto presupposto, connesso, complementare o conseguente, anche allo stato non conosciuto, in merito all'utilizzo delle mascherine sui minori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del giorno 24 marzo 2021 la dott.ssa Lucia Maria Brancatelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti impugnano il DPCM del 2 marzo 2021 nella parte in cui prevede l'obbligatorio utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree per i bambini di età superiore ai 6 anni;

Rilevato che il Comitato Tecnico Scientifico ha ritenuto tale misura appropriata e raccomandabile, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unicef;

Osservato, in particolare, che nel verbale n. 158 del 24 febbraio 2021 oltre alle suddette indicazioni sono state richiamate quelle provenienti dal Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie USA, dall'Accademia Americana di Pediatria e dalla Società Italiana di Pediatria, che incoraggiano l'uso dei dispositivi di protezione e per i bambini, anche nel contesto scolastico; in tali fonti si afferma, quanto alla salute fisica dei fanciulli, che le mascherine possano essere indossate in modo sicuro (esclusi i bambini con gravi problemi respiratori o disturbi cognitivi) e che costituiscono "falsi miti" le preoccupazioni che esse possano portare fenomeni di bassi livelli di ossigenazione del sangue (ipossimemia) o aumento dell'anidride carbonica (ipercapnia);

Rilevato, inoltre, quanto ai paventati rischi sul benessere psichico dei bambini e di diminuzione delle capacità di relazione e apprendimento in ragione dell'uso dei DPI nel contesto scolastico, che per i bambini di età tra i 6 e gli 11 anni le raccomandazioni dell'OMS affermano che nel decidere sull'uso delle mascherine è opportuno seguire un approccio basato sul rischio, in cui prendere in considerazione diversi fattori tra cui, oltre al potenziale impatto sull'apprendimento e sullo sviluppo psicosociale del fanciullo, l'intensità di trasmissione del virus nell'area dove il bambino si trova e i dati disponibili sul rischio di infezione e trasmissione in questa fascia di età;

Considerato che il richiamato verbale del 24 febbraio 2021 ha consigliato l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie rilevando che l'incidenza del virus SARS-Cov-2 e delle sue varianti virali si riscontra anche in tale fascia di età; e che nel successivo verbale n. 161 del 27 febbraio 2021, tenuto conto dei *clusters* rilevati nei contesti scolastici e della particolare capacità di trasmissione osservata in relazione a nuove "varianti" del virus, si è ritenuto di prendere in considerazione la sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado nelle "zone rosse", mentre per le restanti zone il mantenimento della didattica in presenza è stata raccomandata compatibilmente con lo scenario epidemiologico in atto;

Ritenuto, pertanto, che la misura oggetto di contestazione risulta adottata a seguito di valutazioni scientifiche che non presentano vizi di manifesta erroneità o abnormità;

Considerato, inoltre, quanto al *periculum in mora*, che il DPCM impugnato esclude espressamente l'obbligo in esame nel caso di soggetti che presentano patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e che, a fronte del giudizio espresso dall'organo tecnico circa i benefici correlati all'uso per i bambini dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e alla luce della particolare gravità del quadro epidemiologico attuale, deve darsi prevalenza all'esigenza di consentire all'intero corpo scolastico di svolgere in condizioni di sicurezza l'attività didattica in presenza;

Considerato, in conclusione che la domanda cautelare non può trovare accoglimento, potendosi tuttavia compensare le spese della presente fase in ragione della peculiarità delle questioni sottoposte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge l'istanza cautelare.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Roberta Ravasio, Consigliere

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
Lucia Maria Brancatelli

**IL PRESIDENTE**  
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO